



Ministero *dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi

Prot. 47101/34019

Roma 10 Febbraio 2003

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

Oggetto: Schema di disegno di legge di riforma del rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

Si trasmette per conoscenza lo schema di DDL di riforma del rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, compreso quello di livello dirigenziale, che sta per essere formalmente diramato per l'esame in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri.

Con il DDL si intende realizzare il passaggio del rapporto di lavoro dal regime privatistico ad una specifica disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto avviene oggi per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica. In tale rinnovato ambito di riferimento, sono previsti l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, un nuovo ordinamento del personale e l'affermazione del principio della perequazione del trattamento economico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

**Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

Articolo 1

Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego

1. In ragione della peculiarità dei compiti istituzionali svolti a tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e dell'integrità dei beni e degli insediamenti, il rapporto di impiego del personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione del personale volontario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 e del personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico ai sensi della presente legge, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Articolo 2

Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) Istituzione di un autonomo comparto di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale della qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro della funzione pubblica in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e da quello dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Sono demandate alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale della carriera dirigenziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento ed i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle

ORARIO DI LAVORO: la parte sottolineata in rosso è sparita - cambia quindi anche il significato della frase che segue nel senso che dei turni non si contratta più la articolazione ma solo la durata massima, vale a dire che la amministrazione puo ridurre la durata dei turni senza passare dal negoziato sindacale.

turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminare l'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

- 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246 e dalla restante normativa di settore;
- 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso ed i criteri di avanzamento, prevedendo riguardo a questi ultimi adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente sull'esperienza professionale, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionale;

c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b) n. 2, la revisione, in particolare, del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali, prevedendo:

- 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da profili o qualifiche per l'accesso ai quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessarie per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno ed abrogazione dell'art.41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,n.1077;.
- 2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- 3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
- 4) previsione che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità all'Amministrazione stessa di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

- d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
 - e) previsione delle disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente disciplina normativa e contrattuale a quella adottata con i decreti legislativi di cui al presente articolo;
 - f) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che esprimono il parere nei successivi venti giorni. Gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri eventualmente previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

Articolo 3 *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli accordi negoziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) si provvede, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, con apposite disposizioni della legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e del bilancio dello Stato, le quali determinano le risorse destinate ai miglioramenti retributivi del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- a) in via transitoria in funzione del graduale allineamento del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile;
 - b) a regime in misura equivalente e nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
2. In fase di prima applicazione, agli oneri finanziari derivanti dagli accordi negoziali riguardanti il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dalla rideterminazione del relativo ordinamento ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, si provvede, anche a titolo di iniziale perequazione del trattamento economico del predetto personale, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito della unità previsionale di base, fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno, in aggiunta alle risorse finanziarie già previste per il trattamento economico del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.